

DETERMINAZIONE 18 APRILE 2016 N. 9/2016

Modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING* E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 18 aprile 2016

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata, e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);

- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 393/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione 27 dicembre 2013 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive smart meter gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 10 luglio 2014, 334/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 559/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 651/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 90/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 90/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 280/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 280/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 68/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 99/2016/R/GAS);
- la determina del Direttore Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 31 marzo 2015, DIUC n. 5/2015;
- la determina del Direttore Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 4 giugno 2015, DIUC n. 8/2015;

- la comunicazione interassociativa delle associazioni di categoria Anigas, Assogas, Igas e Utilitalia del 5 aprile 2016, prot. Autorità n. 10169 (di seguito: comunicazione interassociativa 5 aprile 2016).

Considerato che:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre, la componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, e la componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- il medesimo articolo 29, comma 1, della RTDG prevede che le componenti di cui al precedente punto trovino applicazione limitatamente agli anni tariffe 2014, 2015 e 2016;
- lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione può essere attuato sia mediante l'installazione di propri sistemi di telelettura/telegestione (c.d. soluzioni di tipo *make*), sia mediante il ricorso a contratti per prestazioni di servizi (c.d. soluzioni di tipo *buy*), nonché con soluzioni ibride;
- le scelte di tipo *make* comportano investimenti che trovano riconoscimento tariffario come somma delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale relativi agli incrementi patrimoniali dichiarati nell'ambito delle raccolte dati per le determinazioni tariffarie e possono comportare il sostenimento di costi operativi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria dei sistemi;
- le scelte di tipo *buy* comportano invece, in linea generale, il sostenimento di costi operativi; eventuali investimenti effettuati da imprese che adottano soluzioni di tipo *buy* trovano comunque riconoscimento tariffario sulla base dell'approccio illustrato al punto precedente in relazione alle imprese che adottano scelte di tipo *make*;
- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stato previsto che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio (2014 e 2015), con l'obiettivo di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato scelte di tipo *make* o di tipo *buy*;
- il periodo di due anni di cui al precedente punto è stato esteso di un ulteriore anno (2016) con la deliberazione 280/2015/R/GAS;
- a partire dall'anno tariffario 2017, la copertura dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori sarà invece fondata su criteri *output-based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *make* e che, in particolare, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2, della RTDG, a copertura dei costi centralizzati per il

- sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori troveranno applicazione le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna.

Considerato che:

- con la deliberazione 90/2015/R/GAS sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2014;
- i valori delle componenti $TEL_{t,c}$ e $CON_{t,c}$ della tariffa di riferimento definitiva per il servizio di misura per l'anno 2014 approvati con la deliberazione 90/2015/R/GAS, come riportati nella *Tabella 1a* allegata alla medesima deliberazione, sono stati definiti sulla base dei dati relativi agli incrementi patrimoniali fino all'anno 2013 dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati per le determinazioni tariffarie;
- i valori delle componenti $TEL_{t,c}$ e $CON_{t,c}$ della tariffa di riferimento definitiva per il servizio di misura per l'anno 2015 approvati con la deliberazione 99/2016/R/GAS, come riportati nella *Tabella 1a* allegata alla medesima deliberazione, sono stati definiti sulla base dei dati relativi agli incrementi patrimoniali fino all'anno 2014 dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati per le determinazioni tariffarie;
- con riferimento al quarto periodo di regolazione del servizio di distribuzione del gas naturale (2014-2019) le componenti delle tariffe di riferimento a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, al servizio di misura e al servizio di commercializzazione sono state determinate sulla base dei dati desunti dai rendiconti annuali separati relativi all'anno 2011;
- come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, per gli anni tariffari 2014 e 2015, e della deliberazione 280/2015/R/GAS, per l'anno tariffario 2016, nel caso di scelte di tipo *buy*, per il riconoscimento in tariffa di costi che eccedano il livello incorporato nelle tariffe in vigore, determinato sulla base di dati relativi all'anno 2011, è necessaria la presentazione di una specifica istanza, secondo le modalità definite dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità.

Considerato che:

- la deliberazione 651/2014/R/GAS ha stabilito che per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti per le funzioni di telelettura/telegestione e concentrazione di dati nell'anno 2011 dalle imprese distributrici che abbiano optato per soluzioni di tipo *buy*, si applichino gli stessi criteri previsti per il riconoscimento di costi relativi agli anni 2012 e 2013;

- la medesima deliberazione 651/2014/R/GAS ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dei costi di cui al precedente punto, le imprese distributrici interessate avrebbero dovuto presentare apposita istanza entro il 31 gennaio 2015 e che la Direzione Infrastrutture avrebbe potuto richiedere integrazioni alle informazioni presentate in tali istanze, in coerenza con quanto sarà previsto per le istanze di riconoscimento ai fini delle determinazioni tariffarie 2014 e 2015.

Considerato che:

- con la deliberazione 68/2016/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per l’aggiornamento *infra*-periodo della RTDG anche con riferimento alla determinazione delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, ai fini della loro applicazione a partire dall’anno 2017.

Considerato infine che:

- l’articolo 8, comma 1, della deliberazione 393/2013/R/GAS prevede che alle imprese distributrici del gas naturale che presentino istanza di ammissione al trattamento incentivante del progetto pilota sia garantita una copertura dei costi sostenuti per i medesimi progetti, al netto della regolazione tariffaria vigente per il servizio di misura del gas naturale, e che in particolare:
 - a) i costi di capitale dei gruppi di misura del gas naturale relativi ai punti telegestiti interessati, purché messi in esercizio nel 2014, siano riconosciuti così come dichiarati dall’impresa distributtrice nella raccolta dati annuale ai fini tariffari, fino ad un massimo del 150% dei costi *standard* stabiliti dall’Autorità per l’anno 2012, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/GAS;
 - b) i costi di capitale di eventuali misuratori di altro servizio regolato dall’Autorità siano remunerati dalla rispettiva regolazione tariffaria vigente di ciascun servizio, anche in presenza di caratteristiche speciali o di dispositivi di adattamento alla sperimentazione;
 - c) tutti gli altri costi, siano essi costi operativi o costi di capitale che non possono essere riconosciuti nella regolazione tariffaria vigente a regime, siano riconosciuti con un contributo ai sensi delle disposizioni del comma 8.2 della medesima deliberazione 393/2013/R/GAS;
- in relazione alla copertura dei costi di capitale dei gruppi di misura del gas naturale, successivamente all’emanazione della deliberazione 393/2013/R/GAS la RTDG ha fissato i criteri per la valorizzazione dei nuovi investimenti nel quarto periodo di regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale (2014-2019) e, in particolare, ha previsto all’articolo 56, comma 3, che

- gli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuati fino all'anno 2015 siano valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012, come fissato nella Tabella 10 della medesima RTDG;
- nella comunicazione interassociativa 5 aprile 2016 è segnalato che, ad avviso delle associazioni scriventi, “*il sistema di riconoscimento tariffario degli investimenti in gruppi di misura e sistemi di telegestione/telelettura predisposto dall’Autorità non appare coprire nella maniera attesa le attività svolte dagli Operatori*” e che, in particolare, nella raccolta dati tariffaria del 2011 finalizzata alla determinazione delle tariffe del 2012 non sarebbe stata prevista la possibilità per gli operatori di comunicare, in maniera dettagliata, i dati relativi agli investimenti specifici in telelettura e telegestione effettuati per adempiere agli obblighi previsti dalle *Direttive smart meter gas*;
- nella medesima comunicazione richiamata al punto precedente le imprese hanno segnalato che gli schemi di raccolta dati presenterebbero un dettaglio maggiore di quello previsto nei conti annuali separati dell’*unbundling* contabile.

Ritenuto opportuno:

- definire le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori, sostenuti negli anni 2012, 2013 e 2014 dalle imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy*, e in particolare prevedere che:
 - a) possano trovare riconoscimento tariffario i costi a consuntivo relativi all'anno $t-2$, con t anno di riconoscimento tariffario, relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori, che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati e che siano stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati ai sensi del TIU, per gli anni 2012 e 2013, e ai sensi del TIUC, per l'anno 2014;
 - b) le imprese che presentano istanza di riconoscimento tariffario forniscano anche informazioni sui costi eventualmente sostenuti nell'anno 2011 e precisino la loro imputazione nell'ambito dei conti annuali separati redatti ai sensi del TIU, al fine dell'identificazione della quota dei costi già coperta dalle componenti tariffarie definite dalla RTDG a copertura dei costi operativi;
 - c) venga presentata un'unica istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti su base *buy* negli anni 2012-2014;
 - d) la documentazione richiesta sia trasmessa nell'ambito di un'apposita raccolta dati mediante accesso ad un'area riservata agli operatori del sito *internet* dell'Autorità, accessibile a partire dal 29 aprile 2016 e con termine in data 30 maggio 2016;

- e) che il modulo riportato in allegato alla presente determinazione (Allegato A), sottoscritto dal legale rappresentante, sia trasmesso in formato *pdf*,
- f) mentre i dati relativi all'ammontare dei costi sostenuti, distinti per anno di competenza, siano resi disponibili in formato *excel*, compilando gli schemi riportati nell'Allegato B alla presente determinazione;
- prevedere, in relazione a quanto segnalato nella comunicazione interassociativa 5 aprile 2016 una ricognizione dei costi sostenuti per i sistemi di telegestione/telelettura nell'anno 2010;
- prevedere che anche le imprese che non intendano presentare l'istanza di riconoscimento dei costi provvedano a fornire i dati e le informazioni relative ai costi sostenuti negli anni 2010-2014 e, a questo fine, procedano alla compilazione degli schemi riportati nell'*Allegato B*, corredati da una dichiarazione di veridicità predisposta secondo lo schema riportato nell'*Allegato C*, e li trasmettano con le stesse modalità indicate al punto precedente;
- prevedere che le imprese, nel caso in cui i dati inseriti nei questionari non siano direttamente desumibili dai conti annuali separati, precisino i criteri adottati per eventuali disaggregazioni dei costi e forniscano idonei prospetti di riconciliazione e, nel caso di indisponibilità dei dati richiesti, ne diano dettagliata motivazione.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che le imprese che hanno presentato istanza di riconoscimento dei costi relativi al 2011 ai sensi della deliberazione 651/2014/R/GAS integrino l'istanza già presentata entro il termine del 30 gennaio 2015 trasmettendo la medesima documentazione richiesta per il riconoscimento dei costi 2012-2014 e con le medesime modalità operative e le medesime tempistiche richieste per il riconoscimento dei costi 2012-2014, come sopra precisate;
- prevedere che ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei costi relativi al 2011 si applichino i medesimi criteri definiti per la valutazione dell'ammissibilità dei costi relativi agli anni 2012-2014, come sopra precisati

DETERMINA

1. di stabilire che ai fini della presentazione delle istanze di riconoscimento tariffario dei costi sostenuti a consuntivo sostenuti negli anni 2012-2014 con riferimento a sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - a) l'impresa distributrice presenti un'unica istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti su base *buy* negli anni 2012-2014;

- b) la documentazione richiesta sia trasmessa nell'ambito di un'apposita raccolta dati mediante accesso all'area riservata agli operatori del sito
 - c) *internet* dell'Autorità, accessibile a partire dal 29 aprile 2016 e con termine in data 30 maggio 2016;
 - d) il modulo riportato in allegato alla presente determinazione (*Allegato A*), di cui forma parte integrante, sottoscritto dal legale rappresentante, sia trasmesso in formato *pdf*, mentre i dati relativi all'ammontare dei costi sostenuti, distinti per anno di competenza, siano resi disponibili in formato *excel*, compilando gli schemi riportati nell'*Allegato B* alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
2. di prevedere che le imprese che hanno presentato istanza di riconoscimento dei costi relativi all'anno 2011 ai sensi della deliberazione 651/2014/R/GAS integrino l'istanza, già presentata entro il termine del 31 gennaio 2015, trasmettendo la medesima documentazione richiesta per il riconoscimento dei costi 2012-2014 e con le medesime modalità operative e le medesime tempistiche richieste per il riconoscimento dei costi 2012-2014;
 3. di prevedere che le imprese che non intendano presentare istanza di riconoscimento dei costi provvedano comunque, seguendo le stesse modalità previste per le imprese che intendano presentare istanza, all'invio dei dati relativi all'ammontare dei costi sostenuti, distinti per anno di competenza, rendendoli disponibili in formato *excel*, compilando gli schemi riportati nell'*Allegato B*, e rendendo disponibile una dichiarazione di veridicità predisposta secondo lo schema dell'*Allegato C* alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
 4. di prevedere che le imprese, nel caso in cui i dati inseriti nei questionari non siano direttamente desumibili dai conti annuali separati, precisino i criteri adottati per eventuali disaggregazioni dei costi e forniscano idonei prospetti di riconciliazione e, nel caso di indisponibilità dei dati richiesti, ne diano dettagliata motivazione;
 5. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 18 aprile 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti